ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 27

Prodotti soggetti ad accisa

Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo";

b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.". Il primo comma dell'articolo 2, della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.". Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la societa' per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei

predetti depositi e' rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il "Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie", per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, salvo, per quanto concerne il regime di circolazione, i compiti di vigilanza attribuiti agli uffici tecnici di finanza, nonche' di quelle di interesse generale gia' affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale gia' appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio e' preposto un dirigente generale di livello B ed e' articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attivita' della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in societa' per azioni; presso il Servizio e' istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggiore onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonche' dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della

tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicita' dell'esposizione della targa regolamentare.

Versione in vigore dal 1 luglio 1993, non più in vigore dal 30 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213
Titolo	I — Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi
Capo	IV — Struttura e aliquote delle accise sui tabacchi lavorati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-213-1993/art-27-prodotti-soggetti-ad-accisa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it